

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17193 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 02/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 8575-2016 proposto da:

ITAS MUTUA P.I.00110750221, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI n.5, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE COGLITORE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARINO MARINELLI, ANDREA GIRARDI;

- ricorrente -

contro

CAMU S.R.L. P.I.00160080222, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALLUSTIANA n.26, presso lo studio dell'avvocato GIULIO IPPOLITO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIO Busetti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 29/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2013 la società CAMU di Bruno Marcabruni & C. s.n.c. (d'ora innanzi, per brevità, "la Camu") convenne dinanzi al Tribunale di Trento la mutua assicuratrice "ITAS Mutua" (d'ora innanzi, per brevità, "la Itas"), esponendo che:

-) aveva stipulato con la Itas un contratto di assicurazione della responsabilità civile;

-) in esecuzione di un contratto di appalto, stipulato col Comune di Villa di Chiavenna, aveva realizzato parte di un impianto per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica;

-) tale impianto era rimasto danneggiato durante il collaudo, e per ripararlo aveva sostenuto la spesa di euro 112.891,84;

-) l'assicuratore aveva rifiutato di indennizzare tale spesa.

La Itas si costituì negando che il sinistro rientrasse nella copertura assicurativa.

2. Con sentenza 17.10.2014 n. 1075 il Tribunale di Trento accolse la domanda.

Con sentenza 27.1.2016 n. 29 la Corte d'appello di Trento rigettò l'appello della Itas.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Itas, con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito la Camu con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c..

Deduce la nullità della sentenza d'appello, perché priva della sottoscrizione del presidente del collegio giudicante.

1.2. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo i precedenti contrasti, hanno stabilito che la sentenza pronunciata da un organo giudiziario collegiale, quando sia sottoscritta solo dall'estensore ma non dal presidente (o viceversa), è un provvedimento affetto da nullità sanabile, ai sensi dell'art. 161, comma primo, c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 11021 del 20/05/2014).

Tale nullità, ovviamente, deve essere fatta valere con gli appositi mezzi di impugnazione, in virtù del generale principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione.

Se fatta valere col ricorso per cassazione, ne segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito.

Va da sé che la dichiarazione di nullità, travolgendo l'intera sentenza d'appello, imporrà alla Corte d'appello di esaminare *ex novo* il gravame proposto dalla ITAS, senza limitarsi ad apporre unicamente la sottoscrizione mancante.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. E' denunciata, in particolare, la

violazione degli artt. 1229, 1341, 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1369 c.c..

Deduce, al riguardo, che l'art. 32, punto (6), delle condizioni generali del contratto di assicurazione stipulato tra la Itas e la Camu escludeva dalla copertura la responsabilità dell'assicurata per danni causati "*alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori*". Nel caso di specie il danno era stato causato per l'appunto ad una di queste opere, sicché la garanzia assicurativa non si sarebbe dovuta ritenere efficace.

La Corte d'appello, invece, confermando la decisione del Tribunale ritenne nulla la suddetta clausola, perché delimitatrice della responsabilità dell'assicuratore, senza che fosse stata previamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c..

Tale valutazione sarebbe secondo la ricorrente erronea, in quanto prescinde sia dal contenuto oggettivo della clausola, sia dal suo coordinamento con le altre pattuizioni contrattuali, sia col suo scopo. Tutti e tre questi elementi, conclude la ricorrente, avrebbero dovuto indurre la Corte d'appello a ritenere che quella clausola costituiva un patto di delimitazione del rischio, e quindi dell'oggetto del contratto, e non un patto di limitazione della responsabilità dell'assicuratore.

2.2. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.

3. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.q.m.

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di

Trento, in diversa composizione, cui domanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 23 gennaio 2018.